

SALVAGUARDATI

CIRCOLARE INPS 76 DEL 8/5/2013

In data 8 maggio 2013 l'INPS ha pubblicato la circolare 76 al fine di riepilogare le disposizioni normative relative alla cosiddetta prima, seconda e terza operazione di salvaguardia per l'accesso alla pensione anche dal 2012 in avanti con le norme precedenti. Dopo aver ampiamente dibattuto sulle prime due salvaguardie (65000 e 55000) vediamo di analizzare i contenuti della terza salvaguardia prevista dall'art. 1 comma 231 e ss della legge 228/2012.

La Legge prevede, a determinate condizioni, l'ampliamento della tutela dei soggetti salvaguardati (ma solo per **10.130 unità**) rientranti nelle seguenti categorie di lavoratori:

a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011.

Requisiti

- Perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, **non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria

Requisiti

- Conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività temporanee non superiore a euro 7.500;
- Perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all'ESODO stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività **non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**

Requisiti

- conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività temporanee, non superiore a euro 7.500;
- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario.

Requisiti

- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

Le modalità di attuazione della salvaguardia 10.130 saranno definite con decreto interministeriale, firmato dai Ministri competenti in data 22 aprile 2013 ed in fase di registrazione presso la Corte dei Conti. Illustreremo in seguito le disposizioni applicative.

CAMPAGNA RED 2013

L'INPS informa che sono terminate le procedure di elaborazione dei modelli e che pertanto Postel sta provvedendo all'invio del cosiddetto "bustone".

Il plico comprenderà una lettera esplicativa dell'iniziativa, il modulo per la richiesta del pin e almeno una delle seguenti richieste:

- presentazione della dichiarazione RED 2013 – redditi 2012
- e/o richiesta di Sollecito RED 2011 - redditi 2010
- e/o la richiesta di dichiarazione di responsabilità (c.d. ICRIC, ICLAV, ACC AS/PS)
- e/o la richiesta modello 503/Aut

Rispetto alle informazioni fornite in precedenza, l'INPS ha modificato la data di scadenza per la presentazione della dichiarazione RED 2013, da parte del pensionato al Caf, prorogata al **31 luglio 2013**: quindi il termine non è più il 30 giugno 2013.

La richiesta di presentazione della dichiarazione RED 2013 viene inoltrata dall'INPS a tutti i soggetti - interessati ad una prestazione collegata al reddito - di età non superiore agli ottantacinque anni nonché a coloro che, seppur di età superiore agli ottantacinque anni, nell'ultima dichiarazione RED presentata hanno dichiarato di aver prodotto almeno un reddito oltre a quello della pensione.

I destinatari di tale richiesta da parte dell'INPS che sono tenuti a rendere la dichiarazione RED 2013 sono i soli soggetti che non hanno presentato una dichiarazione dei redditi Modello 730 o Modello UNICO; ovvero coloro che possiedono alcune tipologie di redditi che non possono essere rilevati tramite i suddetti Modelli.

INAIL FONDO VITTIME AMIANTO: AVVIO PAGAMENTI PRIMO ACCONTO

Con il rateo della rendita del mese di aprile 2013, sono stati avviati i pagamenti della prestazione aggiuntiva per le competenze dell'anno 2012 a seguito del trasferimento da parte dello Stato delle risorse finanziarie previste dalla Legge 24.12.2007 n° 244, istitutiva del "Fondo per le vittime dell'amianto".

Tali pagamenti riguardano gli importi dovuti come primo acconto e sono erogati nella misura del 10% della rendita percepita per l'anno di competenza 2012. La percentuale del secondo acconto, fissata nella misura del 2,7 % della rendita percepita per l'anno di competenza 2012, sarà erogata nei prossimi mesi.

Hanno diritto alla "prestazione aggiuntiva" del Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2008, i titolari di rendita, anche unificata, che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", riconosciute dall'Inail e dal soppresso Ipsema, e gli eredi di cui all'art. 85 T.U.1124/1965

Questo beneficio è aggiuntivo alla rendita percepita, calcolato sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale, ed è corrisposto d'ufficio dall'Inail. I soggetti interessati, qualora la prestazione aggiuntiva non sia stata erogata o erogata in misura errata, possono proporre ricorso all'Inail secondo quanto previsto dal D.p.r. n. 1124/65.

REGIONE LOMBARDIA

NON SOLO FARMACIE: I PRODOTTI PER CELIACI DISPONIBILI ANCHE NEI SUPERMERCATI

La libera circolazione su tutto il territorio regionale, diffusione più capillare dei prodotti grazie al coinvolgimento della grande distribuzione, completa dematerializzazione del processo di gestione. Sono queste le tre principali direttrici previste dal DGR IX/4490 del 13.12.2012 lungo le quali si sta sviluppando e caratterizzando il **nuovo applicativo informatico per i pazienti celiaci** in Lombardia.

Grazie alla collaborazione con alcuni tra i principali attori della grande distribuzione presenti sul territorio regionale questi prodotti potranno essere acquistati non solo nelle farmacie o nei negozi specializzati, ma anche in molti supermercati. Inoltre ogni paziente potrà recarsi non solo, come accadeva fino ad ora, nei punti convenzionati con la propria Asl di residenza, ma in qualunque centro della regione.

CONGEDO PER CURE PER INVALIDI E TRATTAMENTO ECONOMICO

È a carico del datore di lavoro e non dell'INPS, il trattamento economico spettante durante il "congedo per cure" ai lavoratori mutilati e invalidi civili con invalidità superiore al 50%.

Lo precisa il Ministero del lavoro con interpello n. 10/2013, in risposta al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la corretta interpretazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011, che ha regolamentato questa prestazione. La norma prevede per i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta la riduzione della capacità lavorativa sopra indicata, la possibilità di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

Sono interessati tutti coloro che sono affetti da uno stato morbosissimo, anche oncologico, che richiede cure o terapie tali da impedire temporaneamente lo svolgimento dell'attività lavorativa. "il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia": l'interpello precisa che questa indicazione di legge non significa che queste assenze debbono essere considerate come un periodo di malattia indennizzabile ma significa solo che il datore di lavoro deve usare questo criterio per mettere in pagamento questi periodi di assenza.

Il congedo è accordato dal datore di lavoro previa domanda del lavoratore con la richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

CUD A EREDI DI PENSIONATO DEFUNTO

L'INPS da quest'anno non invia più a casa di pensionati il **modello Cud** in formato cartaceo, pertanto i pensionati possono prelevare il modello direttamente dal sito web dell'Inps, oppure recandosi direttamente ad uno dei nostri sportelli. Con **Messaggio n. 7107, del 30 aprile 2013**, l'**INPS** ritorna sugli aspetti organizzativi affermando che in caso di richiesta da parte di eredi di pensionato defunto, il richiedente il modello è tenuto ad allegare alla richiesta una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà nella quale si attesta la qualità di erede, insieme con la fotocopia della carta d'identità.

INPDAP – Chiude il numero verde 800 10 5000

Nel processo di integrazione tra le gestioni che compongono l'Istituto, dal 31 maggio il Numero Verde ex Inpdap 800 10 5000 viene disattivato.

Gli utenti della Gestione Dipendenti Pubblici possono fruire dei servizi di Contact Center telefonando al numero verde unico 803 164 (per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero a pagamento 06 164164), che già da tempo costituisce il principale canale telefonico a loro disposizione.